



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 settembre 2008 (24.09)  
(OR. en)**

**12795/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0214 (COD)**

---

---

**CODEC 1077  
ENT 212  
ENV 537**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Bruxelles, 1° - 4 settembre 2008)

---

**I. INTRODUZIONE**

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, il relatore, on. Anja WEISGERBER (EPP-ED - DE), ha presentato una relazione comprendente 34 emendamenti (emendamenti 1-16 e 18-35) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE, a nome della Commissione mercato interno e protezione dei consumatori (IMCO).

È stato presentato inoltre un altro emendamento di compromesso (emendamento 36) dai Gruppi PPE-DE, PSE e ALDE.

## II. VOTAZIONE

Il Parlamento ha adottato un emendamento nella plenaria del 3 settembre: l'emendamento 36 che era stato presentato come emendamento di compromesso dai Gruppi PPE-DE, PSE e ALDE. Gli emendamenti 1-16 e 18-35 presentati dalla Commissione mercato interno e protezione dei consumatori sono stati respinti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

<sup>1</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio ([secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu](mailto:secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu)) entro il 25.9.2008, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

**Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele  
(modifica delle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE,  
2002/96/CE e 2004/42/CE \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di  
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE,  
88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE  
allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. ... relativo alla classificazione, all'etichettatura  
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e  
del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0611),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0347/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento quale emendata,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0142/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. ... relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

*visto il parere del Comitato delle regioni*<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, *del ...*, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ||<sup>+4</sup> è inteso ad armonizzare la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno della Comunità. Tale regolamento sostituisce la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose<sup>5</sup>, nonché la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> GU C 120 del 16.5.2008 pag. 50.

<sup>2</sup> GU C

<sup>3</sup> Posizione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008.

<sup>+</sup> GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.

<sup>4</sup> GU L

<sup>5</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. ||.

<sup>6</sup> GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. ||.

- (2) Il regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup> trae insegnamento dall'esperienza maturata con le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e incorpora i criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) adottato a livello internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite.
- (3) Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE servono anche ai fini dell'applicazione di altre normative comunitarie, quali la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici<sup>1</sup>, la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli<sup>2</sup>, la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti<sup>3</sup>, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso<sup>4</sup>, la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)<sup>5</sup> e la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria<sup>6</sup>.
- (4) Il recepimento nel diritto comunitario dei criteri del GHS comporta l'introduzione di nuove categorie e classi di rischio che coincidono solo in parte con le disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. L'analisi delle possibili conseguenze della transizione dal vecchio al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura ha portato alla conclusione che, adeguando i riferimenti ai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE e 2002/96/CE al nuovo sistema introdotto dal regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>, il campo di applicazione dei rispettivi atti dovrebbe restare inalterato.

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando.

<sup>1</sup> GU L 262 del 27.9.76, pag. 169. ||

<sup>2</sup> GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. ||

<sup>3</sup> GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. ||

<sup>4</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. ||

<sup>5</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. ||

<sup>6</sup> GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

- (5) È necessario inoltre adeguare la direttiva 76/768/CEE per tener conto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, *del 18 dicembre 2006*, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ||<sup>1</sup>.
- (6) È opportuno che nella direttiva 1999/13/CE sia rispecchiata la sostituzione della frase di rischio R40 con le due nuove frasi di rischio R40 e R68 di cui alla direttiva 67/548/CEE, al fine di garantire la corretta transizione alle indicazioni di pericolo specificate dal regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>.
- (7) La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sarà completata il 1° giugno 2015. I fabbricanti di cosmetici, giocattoli, pitture, vernici, prodotti per carrozzeria, veicoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>, così come gli operatori le cui attività rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE ||. A tutti questi soggetti dovrebbe essere consentito di elaborare la propria strategia di transizione ai sensi della presente **direttiva** seguendo un calendario simile a quello previsto dal regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>.
- (8) ***Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>2</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.***
- (9) *Occorre modificare di conseguenza le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE ||,*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE **DIRETTIVA**:

---

<sup>1</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>+</sup> *GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando.*

<sup>2</sup> ***GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.***

## Articolo 1

### Modifica della direttiva 76/768/CEE

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

- 1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, *punto 2*, del regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo;
- 2) nell'articolo 4 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  - "d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento **(CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)\***, o nell'allegato IX della presente direttiva.

---

\* **GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.** ";

- 3) dal 1° dicembre 2010, l'articolo 4 ter || è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 ter

L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi || dell'allegato VI, *parte 3*, del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imbballaggio delle sostanze e delle miscele\*<sup>+</sup> è vietato. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura *di regolamentazione* di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione *del Comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC)* e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

---

\* GU L ...";

---

<sup>+</sup> *GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.*

- 4) dal 1° dicembre 2010, nell'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera h), l'ultima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

"Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico sono limitate alle sostanze ***che corrispondono ai criteri relativi ad una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I*** del regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>:"

- a) ***classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;***
- b) ***classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;***
- c) ***classe di pericolo 4.1;***
- d) ***classe di pericolo 5.1."***

- 5) nell'allegato IX, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva e che non sono elencati nel regolamento ***(CE) n. 440/2008***."

## Articolo 2

### Modifica della direttiva 88/378/CEE

La direttiva 88/378/CEE è così modificata:

- 1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, *punto 2*, del regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo;

---

<sup>+</sup> *GU: inserire numero, data e riferimento GU del regolamento di cui al primo considerando.*



2) dal 1° dicembre 2010, nell'allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

**"b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele\*<sup>+</sup> e in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:**

- i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;**
- ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;**
- iii) classe di pericolo 4.1;**
- iv) classe di pericolo 5.1.**

---

**\* GUL...”;**

3) dal 1° giugno 2015, nell'allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

**"b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele\*<sup>+</sup> in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:**

---

<sup>+</sup> GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.

- i) *classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;*
- ii) *classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;*
- iii) *classe di pericolo 4.1;*
- iv) *classe di pericolo 5.1.*

---

\* G U L ...”;

- 4) *dal 1° dicembre 2010, nell'allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:*

*“3. I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi\* o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>;*

- a) *classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;*
- b) *classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;*

---

<sup>+</sup> *GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando.*

c) *classe di pericolo 4.1;*

d) *classe di pericolo 5.1,*

*in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate ad essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.*

---

*\* G U L 200 del 30.7.1999, pag. 1.”;*

5) dal 1° giugno 2015, nell'allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

*“3. I giocattoli non devono contenere sostanze o miscele **che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>**:*

a) *classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;*

b) *classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;*

c) *classe di pericolo 4.1;*

d) *classe di pericolo 5.1,*

*in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele ■ se sono destinate ad essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.”;*

6) *dal 1° dicembre 2010, nell'allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:*

*“4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici:*

---

<sup>+</sup> *GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando.*

a) *ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>, le istruzioni per l'uso di giocattoli che contengono, in quanto tali, miscele che sono pericolose o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>:*

i) *classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;*

ii) *classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;*

iii) *classe di pericolo 4.1;*

iv) *classe di pericolo 5.1,*

*ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.";*

7) dal 1° giugno 2015, nell'allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

“4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici

a) *Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>, le istruzioni per l'uso dei giocattoli che contengono   sostanze o miscele che corrispondono ad una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I di tale regolamento*

i) *classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;*

---

<sup>+</sup> *GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando.*

- ii) *classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;*
- iii) *classe di pericolo 4.1;*
- iv) *classe di pericolo 5.1,*

ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da *prestare* in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli."

### Articolo 3

#### Modifica della direttiva 1999/13/CE

La direttiva 1999/13/CE è così modificata:

- 1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, *punto 2*, del regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo;
- 2) l'articolo 5 è così modificato:
  - a) *dal 1° dicembre 2010, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

***“6. Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele\*<sup>+</sup>, sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive.***

---

***\* G U L ...”;***

---

<sup>+</sup> *GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.*

b) dal 1° giugno 2015, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, *del ... , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele* \*+, sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive.

---

\* G U L ...”;

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

- i) i termini "la frase di rischio R40" sono sostituiti dai termini "le frasi di rischio R40 o R68";
- ii) i termini "l'etichettatura R40" sono sostituiti dai termini "l'etichettatura R40 o R68";
- iii) dal 1° giugno 2015, i termini "le frasi di rischio R40 o R68" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341 o H351";
- iv) dal 1° giugno 2015, i termini "l'etichettatura R40 o R68" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341 o H351";

d) dal 1° giugno 2015, nel paragrafo 9, i termini "frasi di rischio" sono sostituiti dai termini "indicazioni di pericolo";

e) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

- i) i termini "l'etichettatura R40, R60 o R61" sono sostituiti dai termini "le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61";
- ii) dal 1° giugno 2015, i termini "le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341, H351, H360F o H360D".

---

<sup>+</sup> *GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.*

## Articolo 4

### Modifica della direttiva 2000/53/CE

Dal 1° dicembre 2010, *nella* direttiva 2000/53/CE, *all'articolo 2*, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

“11 «sostanza pericolosa», le sostanze *che corrispondono ad una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I* del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, *del ...*, *relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele* \*<sup>+</sup>;

- a) *classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;*
- b) *classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;*
- c) *classe di pericolo 4.1;*
- d) *classe di pericolo 5.1.*

---

\* G U L ...”.

## Articolo 5

### Modifica della direttiva 2002/96/EC

La direttiva 2002/96/CE è così modificata:

- l) **■** i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, *punto 2*, del regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo;

---

<sup>+</sup> *GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.*

2) dal 1° dicembre 2010, all'articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) *«sostanze o miscele pericolose»: le miscele considerate pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi\* o le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele \*\*<sup>+</sup>:*

- i) *classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;*
- ii) *classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;*
- iii) *classe di pericolo 4.1;*
- iv) *classe di pericolo 5.1.*

---

\* *GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.*

\*\* *GU L ... ”;*

3) dal 1° giugno 2015, all'articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) *«sostanze o miscele pericolose»: le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele\*\*<sup>+</sup>;*

- i) *classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;*
- ii) *classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;*
- iii) *classe di pericolo 4.1;*
- iv) *classe di pericolo 5.1;*

---

\* *GU L... ”;*

---

<sup>+</sup> *GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.*



4) nell'allegato II, sezione 1, il tredicesimo trattino è sostituito dal seguente:

"- Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, *del ...*, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele \*+;

---

\* G U L ...".

#### Articolo 6

##### Modifica della direttiva 2004/42/CE

L'articolo 2 della direttiva 2004/42/CE è così modificato:

- a) nel paragrafo 3, il termine "preparato" è sostituito dal termine "miscela";
- b) nel paragrafo 8, il termine "preparato" è sostituito dal termine "miscela".

#### *Articolo 7*

##### *Attuazione*

1. ***Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° aprile 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.***

***Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 2010.***

***Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.***

2. ***Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.***

---

<sup>+</sup> *GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.*

*Articolo 8*

*Entrata in vigore*

*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

*Articolo 9*

*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente *direttiva*.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo  
Il presidente

Per il Consiglio  
Il presidente